



Aerei, compagnie aeree straniere (FAIRO)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE COMPAGNIE AEREE STRANIERE OPERANTI IN ITALIA

Indice:

14/07/2011 CCNL Accordo di rinnovo

21/07/2001 CCNL Accordo di rinnovo

14/07/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/7/2011, tra FAIRO e FILT-CGIL Nazionale, FIT-CISL Nazionale e Regionali - Settore Trasporto Aereo, UILTRASPORTI Nazionale e Regionali - Settore Trasporto Aereo, UGL TRASPORTI si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro valevole per i quadri, gli impiegati ed operai dipendenti dalle Compagnie di Trasporto Aereo operanti in Italia ed aderenti alla FAIRO.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2010 e scadrà il 31/12/2012.

CAPO V - Previdenza complementare

Art. 22 Previdenza complementare

1. In attuazione di quanto previsto dal protocollo per le Compagnie Aeree straniere operanti in Italia del 12/7/2001, preso atto dell'avvenuta autorizzazione dell'esercizio dell'attività di PREVAER, in data 2/7/2002 da parte della commissione di vigilanza sui fondi pensioni (COVIP) ed iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero d'ordine 127 in data 24/9/2002 e che in data 9/8/2002 il fondo FREVAER ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica con decreto del Ministero del Lavoro, le parti concordano di procedere alla fase applicativa del Fondo Pensione per i dipendenti delle Compagnie Aeree straniere operanti in Italia con le quantità economiche già previste nel protocollo suddetto, pari all'1% della retribuzione (art. 13 della Parte Specifica) a carico dell'azienda, 1% da parte del dipendente ed 1% dal prelievo del TFR e le modalità stabilite dalla statuto PREVAER, fatte salve condizioni di miglior favore da negoziare a livello aziendale.

2. In caso di nuove assunzioni, la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto dovrà essere operata dal dipendente, anche tacitamente, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al citato D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

12/07/2001

Previdenza integrativa

Si dichiara la completa disponibilità ad esaminare proposte concrete e approvate dalle istituzioni competenti per un sistema di previdenza integrativa che comporti una partecipazione aziendale dell'1% sulle retribuzioni, dell'1% del dipendente, e dal prelievo del TFR dell'1%, ovvero quanto previsto dal D.lgs n. 124/93 e successive modifiche. Quanto sopra solo su espressa richiesta da parte dei dipendenti che dovrà essere comunque chiaramente indicata. Le parti concordano d'incontrarsi entro settembre corrente anno per definire intese su tale materia.
